

Pubblicato il 30/09/2019

N. 04652/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05867/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5867 del 2015, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Italcoat S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in
Napoli, via Melisurgo,4;

contro

Comune di Pignataro Maggiore in persona del Sindaco legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco D'Angelo (in sostituzione
dell'avv. Luigi Adinolfi), con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta non
costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Pignataro Maggiore n. 8097 del 2015 recante rigetto istanza di permesso di costruire; di ogni atto connesso

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 settembre 2019 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame, spedito per la notifica il 17-19/11/2015, notificato il 17.1.2014, depositato il 27/11/2015, ITALCOAT s.r.l. impugna il provvedimento, in epigrafe meglio specificato, con il quale il Comune di Pignataro Maggiore ha rigettato l'istanza presentata in data 3.9.2014 intesa ad ottenere l'ampliamento dell'opificio industriale, chiedendone l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

2.- Si è costituita in giudizio per resistere l'intimata amministrazione comunale chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.

3.- Con motivi aggiunti notificati il 21.03.2016, depositati il 24.03.2016, ha impugnato anche la nota prot. n. 699/2016 del 27.1.2016, in uno agli atti conosciuti in sede di accesso, chiedendone parimenti l'annullamento perché illegittimi.

4.- Con ordinanza collegiale n. 187/2016 del 14.1.2016 risultano disposti incompetenti istruttori.

5.- All'udienza straordinaria del 26 settembre 2019, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.

6.- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione.

Giusta comunicazione di parte ricorrente, il Comune di Pignataro Maggiore ha rilasciato in favore della società Italcoat srl il titolo edilizio richiesto sotto forma di rinnovo del permesso di costruire per cui la stessa ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in questione avendo ottenuto quanto richiesto, formulando, altresì, istanza di compensazione delle spese legali.

Il Comune di Pignataro Maggiore, con la comparsa di costituzione del nuovo difensore, avv. Gianfranco D'Angelo in sostituzione del precedente procuratore, avv. Luigi Adinolfi, non si è opposto a quanto rappresentato dal difensore di parte attorea in ordine alla cessazione della materia del contendere.

Ciò stante non resta al Collegio che definire con una pronuncia in rito il ricorso in esame atteso che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell'improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2017, n. 3464).

7.- Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO